

**TRIBUNALE DI MODENA**

**Sez. Lavoro**

**RICORSO**

**ex art. 414 C.P.C.**

Nell'interesse della Sig.ra **Antonietta VERDOLIVA** nata a Napoli il 30/03/1963 (C.F. VRDNNT63C70F839J) ed ivi residente alla via Luigi Volpicella n. 172 rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) presso il quale elett.te domicilia in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Tommaso Caravita n. 10.

L'Avv. Guglielmo Conca chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax: 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [guglielmoconca@legalmail.it](mailto:guglielmoconca@legalmail.it)

contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro, quale legale rapp.te p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna (C.A.P. 40123), alla via A. Testoni n.6 – pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) estratta dai Pubblici Registri Reginde

nonché

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'ente in Bologna (C.A.P. 40126) alla via de' Castagnoli n. 1 – pec [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it) estratta dai Pubblici Registri PP.AA.

**per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**

del Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 recante l'indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie



di istituto del personale ATA valevole per il triennio 2017/2019 nella parte in cui (cfr. art. 7) stabilisce ai danni dell'aspirante allocato in graduatoria la non valutabilità e l'attribuzione di punteggio alcuno del servizio effettivamente prestato ove per esso l'Istituzione scolastica paritaria a ciò obbligata non abbia provveduto al versamento dei corrispondenti contributi assicurativi all'Ente previdenziale

**nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto**

della ricorrente, previo riconoscimento dei servizi effettivamente prestati, a vedersi riattribuiti i punti inopinatamente sottratti (6,50 per il profilo di Assistente amministrativo e di 1,55 per il profilo di Collaboratore scolastico) relativamente alla propria allocazione nella graduatoria di circolo e di istituto di III<sup>a</sup> fascia - personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 a cagione dell'omesso e/o ritardato versamento dei contributi assicurativi da parte dell'obbligata istituzione scolastica paritaria presso la quale i servizi dichiarati in sede di aggiornamento della propria posizione in graduatoria erano stati prestati.

**FATTO E DIRITTO**

L'odierna istante, in possesso del titolo di accesso del diploma di Analista contabile, conseguito all'esito dell'anno scolastico 1983/1984 con la votazione di 46/60, presentava per il triennio 2017/2019 - per la Provincia di Modena - rituale domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia per il personale A.T.A., giusta valutazione posseduta per il precedente triennio 2014/2017 per l'iscrizione nelle dette graduatorie (Scuola capofila I.I.S. Marconi in Torre Annunziata - NA).

La domanda di aggiornamento veniva inviata al Dirigente Scolastico della Scuola capofila, come individuata per il triennio scolastico attualmente in corso, nel Liceo Scientifico e Classico A.F. Formiggini in Sassuolo (MO).

Nel prefato ambito, oltre a dichiarare, quale titolo di accesso alla 3<sup>a</sup> fascia, il diploma di analista contabile, conseguito all'esito dell'A.S. 1983/1984 con la votazione finale di punti 46/60 presso



l'I.P.S.S.C.T. De Sanctis in Napoli, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarava punti 22,42 per il profilo di Assistente amministrativo e punti 14,09 per quello di Collaboratore scolastico. In data 26/09/2018, in ragione della detta allocazione nella 3<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la provincia di Modena valevole per il triennio scolastico 2017-2019, la Sig.ra Verdoliva veniva individuata dal Dirigente Scolastico dell'A.F. Formiggini - Scientifico e Classico di Sassuolo (MO), quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il profilo professionale di Assistente Amministrativo. La proposta di assunzione, prot. n. 11524 del 26/09/2018, veniva accettata dall'interessata che riportava la posizione di graduatoria n. 58 con punteggio di 22,42.

La durata del contratto prevedeva, con decorrenza 26/09/2018 la cessazione dell'attività di supplenza a tutto il 30/06/2019 per n. 24 ore di servizio settimanale.

In data 15/05/2019, giusta nota prot. n. 4277/3.1.b., in sede di controlli previsti dall'art. 7 del D.M. 640/2017, la Dirigente Scolastica dell'A.F. Formiggini, ove la ricorrente stava per terminare il proprio servizio di supplenza annuale quale Assistente amministrativo, richiedeva all'Istituto Paritario "San Giuseppe" in Acerra <la conferma dei seguenti servizi dichiarati dalla Sig.ra Verdoliva nella domanda di inclusione nelle graduatorie di 3<sup>a</sup> fascia personale ATA per il triennio 2018-2021:

| A.S.      | Periodo               | Profilo              |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 2012/2013 | 01/09/2012-31/08/2013 | Assistente Amm.vo    |
| 2013/2014 | 01/09/2013-31/08/2014 | Assistente Amm.vo>>. |

La richiesta veniva evasa, giusta nota prot. n. 772 del 15/05/2019 dall'istituto Paritario "San Cuono" di Acerra il quale veniva individuato, all'indomani della cessazione dell'Istituto San Giuseppe intercorsa il 31/08/2017, quale soggetto depositario dell'intera documentazione afferente al cessato Istituto.

Ebbene nella nota in discorso si dava conferma del servizio espletato dalla Sig.ra Verdoliva nei termini precisati in richiesta, aggiungendosi



che i relativi contributi assicurativi risultavano essere stati versati sulla posizione assicurativa INPS n. 513252513.

Senonchè veniva accertato a cura dell'Istituto precedente le verifiche ed i controlli ex art. 7 D.M. 640/2017 che i contributi assicurativi non erano stati sino a quel momento versati (lo saranno, in sede di regolarizzazione, in data 08/07/2019 – cfr. Modello F24 e relative ricevute di pagamento in atti).

In via consequenziale - sul presupposto che i servizi prestati relativamente ai quali non erano stati versati i relativi contributi assicurativi, non potessero dare seguito ad alcuna attribuzione di punteggio da far utilmente valere in sede di allocazione nella relativa graduatoria - con decreto prot. n. 5246 del 16/06/2019 il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II° grado “Liceo A.F. Formiggini – Scientifico e Classico” in Sassuolo (MO), disponeva ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 640 del 30/08/2017 ed in sede di autotutela, la rettifica del punteggio vantato dalla ricorrente ad Ella <<erroneamente attribuito>> operando la decurtazione di punti 6,50 (da 22,42 a 15,92) in relazione al profilo di Assistente Amministrativo e la decurtazione di punti 1,55 (da 11,79 a 10,24) in relazione al profilo di Collaboratore scolastico.

In via ulteriormente consequenziale con decreto prot. n. 5257/3.1.b del 17/06/2019 sempre a firma del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II° grado “Liceo A.F. Formiggini – Scientifico e Classico” in Sassuolo (MO) disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 11525 del 26/09/2018, intrattenuto dalla ricorrente con il detto Istituto Scolastico per tutto l'A.S. 2018/2019. Ergo l'attività prestata, a mente dell'art. 7.7 D.M. cit., si sarebbe dovuta ritenere prestata in fatto e non in diritto con salvezza della sola retribuzione percepita.

#### QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Orbene il *punctum dolens* della *querelle* che odiernamente ci occupa è rappresentato dalla ritenuta non valutabilità, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, dei servizi pure effettivamente prestati e come tali dichiarati in sede di aggiornamento, per i quali



però l'Ente scolastico a ciò obbligato non aveva provveduto a versare all'Ente previdenziale i corrispondenti contributi assicurativi.

In buona sostanza ci si chiede se sia possibile avallare le incongruità logiche prima che giuridiche di un impianto sanzionatorio in forza del quale si addossano al lavoratore in buona fede (ritenendo non valutabili i servizi da questi effettivamente prestati) le colpe e responsabilità per omissioni previdenziali cui non era (*recte* è) in alcun modo tenuto.

Tale l'articolato regolamentare di cui al D.M. n. 640 del 30/08/2017 oggetto delle odierne criticità:

**<< Art. 7**

**Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli**

7.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.

7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio.

7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti



7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico dell'istituzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti ad altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

**7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, il servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.**

7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati>>>.

Non vi è dubbio, alla luce dei più recenti ed autorevoli arresti giurisprudenziali che, pur essendo l'amministrazione tenuta al



riscontro dell'effettivo svolgimento dei periodi di servizio svolti presso istituti legalmente riconosciuti, detti periodi **non possono essere non essere valutati** per la sola circostanza costituita dal mancato versamento dei contributi previdenziali perché in tal caso verrebbe posta a carico del docente, dell'assistente amministrativo o del collaboratore scolastico un inadempimento **non dipendente in alcun caso dal medesimo** ma al contrario dipendente dall'omesso adempimento dell'obbligazione previdenziale a carico dell'istituto paritario.

Pertanto una volta data dimostrazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziali si configura come un **elemento esterno** rispetto al requisito di ammissione ovvero alla valutabilità in punti, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità didattiche e/o professionali del personale selezionato.

La prefata enunciazione di principio ha ricevuto nel tempo avalli giurisprudenziali di assoluto prestigio, rimasti a tutt'oggi insuperati: <<...il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma **non può essere elevato a requisito indefettibile per l'attribuzione del punteggio anche nei casi in cui l'Amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio**. Qualora il servizio effettivo non fosse così ritenuto valutabile, del tutto irragionevolmente alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza...>> (cfr. **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 973/2011; idem Consiglio di Stato, sez. VI n. 5570/2001 e n. 2902/2001; idem Consiglio di Stato, sez. VI n. 2136/2013**).

Dall'insuperato ordito argomentativo testé riportato è agevole desumere che la *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali,



prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dagli aspiranti siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico amministrativo come nel caso dell'odierna deducente) e, pertanto, al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa opzione ermeneutica significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuti i SERVIZI EFFETTIVAMENTE SVOLTI) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie di istituto e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

D'altro canto la stessa scansione temporale degli accadimenti per cui è causa come riferita in punto di fatto, in uno con le evidenze documentali che si verseranno nella fascicolazione di causa, consente, al di là di ogni ragionevole dubbio, di escludere in capo alla Sig.ra Verdoliva qualsivoglia contegno mendace e consapevole in ordine alle omissioni contributive perpetrate ai suoi danni dall'Istituto paritario per il quale aveva indicato in sede di aggiornamento il servizio biennale ivi effettivamente svolto. Effettività del servizio prestato, dichiarato ed autocertificato in sede di inserimento prima e di aggiornamento poi della graduatoria di istituto 3 fascia personale ATA peraltro **mai oggetto di contestazione da parte dell'Ente verificatore.**

Si consideri, infine, come dimostrato dalle ricevute allegate e dal relativo Modello F24 pure in atti come le contribuzioni assicurative in discorso, relative al biennio di servizio oggetto di contestazione, siano state in ogni caso versate all'Ente previdenziale in data 8 luglio 2019.





Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rapp.ta, difesa e dom.ta come in atti, chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **C O N C L U S I O N I**

piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, **di voler**, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:

1) **ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE** del Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 recante l'indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA valevole per il triennio 2017/2019 nella parte in cui (cfr. art. 7) stabilisce ai danni dell'aspirante allocato in graduatoria la non valutabilità e l'attribuzione di punteggio alcuno del servizio effettivamente prestato ove per esso l'Istituzione scolastica paritaria a ciò obbligata non abbia provveduto al versamento dei corrispondenti contributi assicurativi all'Ente previdenziale

2) **ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente, previo riconoscimento dei servizi effettivamente prestati, a vedersi riattribuiti i punti inopinatamente sottrattile (6,50 per il profilo di Assistente amministrativo e di 1,55 per il profilo di Collaboratore scolastico) relativamente alla propria allocazione nella graduatoria di circolo e di istituto di III<sup>a</sup> fascia - personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 a cagione dell'omesso e/o ritardato versamento dei contributi assicurativi da parte dell'obbligata istituzione scolastica paritaria presso la quale i servizi dichiarati in sede di aggiornamento della propria posizione in graduatoria erano stati prestati.



Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, si comunica che è dovuto il pagamento di € 259,00.

Si producono:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c.
- 2) Procura ad litem
- 3) Contributo unificato
- 4) D.M. N. 640 del 30/08/2017
- 5) Domanda di aggiornamento triennio scolastico 2017/2019 graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA;
- 6) Contratto di assunzione a tempo determinato prot. n. 11525 del 26/09/2018;
- 7) Nota prot. n. 4277/3.1.b del 15/05/2019 recante richiesta conferma servizi prestati;
- 8) Nota prot. n. 772 del 15/05/2019 recante conferma servizi prestati dalla ricorrente;
- 9) Decreto rettifica punteggio;
- 10) Decreto prot. n. 5257/3.1.b del 17/06/2019 recante risoluzione contratto prot. n. 11525 del 26/09/2018;
- 11) Ricevuta versamento contributi assicurativi e relativo modello f 24;
- 12) Sentenza Consiglio di Stato n. 2136/2013;
- 13) Sentenza Consiglio di Stato n. 973/2011.

Napoli-Modena

**Avv. Guglielmo Conca**

